

Roma, 11 novembre 2011



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. 37/0005092

All'ANCI
Via dei Prefetti n. 46
00186 Roma

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – utilizzo lavoro accessorio ex art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 da parte di Pubbliche Amministrazioni.

L'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 70, comma 1, lett. h – bis, D.Lgs. n. 276/2003, relativamente allo svolgimento da parte di pensionati di attività di natura occasionale nei confronti degli Enti locali.

L'istante solleva, in particolare, la problematica afferente alla possibilità da parte degli Enti medesimi di utilizzare lavoratori, ex dipendenti di Enti locali, collocati a riposo con pensione di anzianità da meno di 5 anni, per l'espletamento di attività a carattere "accessorio".

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni industriali e dei Rapporti di lavoro, si rappresenta quanto segue.

La soluzione al quesito proposto non può prescindere dall'individuazione della cornice giuridica nell'ambito della quale inquadrare la fattispecie in esame.

In via preliminare, appare dunque utile ricordare l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo che consente la fruibilità dello strumento del lavoro accessorio.

Nell'ambito della disciplina del lavoro accessorio contenuta nell'art. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, come da ultimo modificata dalla L. n. 191/2009, è prevista la possibilità di svolgere prestazioni occasionali accessorie anche nei confronti degli Enti locali.

In proposito l'INPS, con circolare n. 17/2010, ha precisato che per Enti locali debbano intendersi, ex art. 2, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali.

Con esclusivo riferimento alla committenza, l'attuale formulazione dell'art. 70, lett. b), stabilisce che l'ente locale può utilizzare prestazioni di natura accessoria per peculiari tipologie di attività, quali il giardinaggio, la pulizia, la manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.

Al di là, tuttavia, dell'ambito oggetto di applicazione del lavoro accessorio, occorre evidenziare che, ai sensi del citato art. 70, lett. h-bis, i pensionati possono svolgere le attività occasionali in esame *“in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali”*. Al riguardo è altresì opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 70, comma 2-ter del D.Lgs. n. 276/2003 *“il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte (...) degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale (...)”*.

Il quadro normativo in questione va inoltre coordinato, come richiesto dall'istante, con il disposto di cui all'art. 25, comma 1, L. n. 724/1994 in ordine alle limitazioni lavorative prescritte per il personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.L. n. 29/1993 confluito nell'attuale art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001. Lo stesso preclude infatti il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di altre amministrazioni al dipendente *“che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia ma che abbia tuttavia il requisito per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione”*.

Tale previsione non sembra tuttavia trovare applicazione con riferimento al lavoro accessorio che si connota per l'occasionalità della prestazione la quale, in ogni caso, non può superare dei limiti di compenso ben definiti dal Legislatore. Detti limiti infatti, consentono di scongiurare quei possibili fenomeni elusivi che lo stesso Legislatore ha voluto contrastare introducendo particolari vincoli in ordine alla possibilità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di avvalersi di soggetti cessati dal servizio anticipatamente.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP

ADB